

ALLEGATO

Materiali per la riforma della riscossione locale

Sommario

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA RISCOSSIONE LOCALE CONDIVISA (DA TAVOLO DI CONFRONTO PRESSO IL MEF-DIP.FINANZE).....	2
Articolo 1 Ambito di applicazione.....	2
Articolo 2 Versamento diretto delle entrate degli enti	2
Articolo 3 Disposizioni in materia di ingiunzione fiscale.....	3
Articolo 4 Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo	4
Articolo 5 Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, certezza degli oneri della riscossione coattiva.....	6
Articolo 6 Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale	8
Articolo 7 Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari.....	9
Articolo 8 Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche	9
Articolo 9 Abrogazioni	10
MISURE URGENTI NON CONFLUITE NELLA PROPOSTA MEF	11
Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali	11
Revisione Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997. Linee guida per la costruzione degli affidamenti.....	12
Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R)	12
ALTRE NORME DI INTERESSE NON CONFLUITE NELLA PROPOSTA MEF	13
Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche	13
Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, certezza degli oneri della riscossione coattiva.....	13
Iscrizione all'Albo ex art 53 D.Lgs. 446/1997 delle società miste.....	13
Rappresentanza in giudizio dell'ente impositore	13
Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti	14

**PROPOSTA DI RIFORMA DELLA RISCOSSIONE LOCALE CONDIVISA
(DA TAVOLO DI CONFRONTO PRESSO IL MEF-DIP.FINANZE)**

(Ultima versione del 3 Ottobre 2018)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 9, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 3, si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17¹ del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati "enti".

Articolo 2

Versamento diretto delle entrate degli enti

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la parola "spontaneo" è abolita;
 - b) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Con apposita norma regolamentare l'ente può derogare alle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico mercatale, per la riscossione di somme effettuate dal funzionario della riscossione nonché per la riscossione di somme di modesta entità inferiori al valore unitario di cento euro laddove la riscossione viene eseguita per motivi operativi al di fuori delle sedi del gestore. L'ente deve individuare le fattispecie e gli strumenti per controllarne i flussi. Relativamente alle somme riscosse direttamente dal

¹ L'art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 1999 rubricato *Entrate riscosse mediante ruolo*.

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

gestore, il riversamento all'ente avviene con cadenza non superiore al mese, entro il giorno 10 del mese successivo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di riscossione effettuata dai funzionari responsabili della riscossione ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997". I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono adeguati, entro il 31 dicembre 2019, alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal periodo precedente.

2. Gli enti, al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Il tesoriere dell'ente, a seguito della trasmissione della rendicontazione e della fattura, provvede ad accreditare a favore del conto di tesoreria dell'ente le somme di spettanza prelevandole dai conti correnti dedicati. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 255, comma 10², del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Articolo 3

Disposizioni in materia di ingiunzione fiscale

1. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della

² Il comma 10 dell'art. 255 in questione prevede che "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206".

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del decreto stesso.

2. L'ente e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti alle commissioni tributarie da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Le Regioni continuano ad applicare l'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910.
4. L'ingiunzione è emessa dall'ente o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26³ del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
5. Per la definizione dei rapporti tra gli enti e i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.

Articolo 4

Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 7⁴, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relative alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata.

³ L'art. 26 sulla notificazione della cartella di pagamento stabilisce che *"La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda"*.

⁴ Il comma 7 dell'art. 60 recita *"In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza*

2. Le spese per il servizio di notifica a mezzo posta elettronica certificata sono poste a carico del destinatario nella misura pari alla metà dell'importo ripetibile per la notifica effettuata con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera gg-sexies⁵ è sostituita dalla seguente:

"gg-sexies) il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con proprio provvedimento, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione⁶, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite

ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile."

⁵Il comma 2, lett. gg-sexies) dell'art. 7 prevede che "ai fini di cui alla lettera gg-quater), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall' articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni"

⁶

L'art. 44 del D. Lgs. n. 112 del 1999 prevede che: 1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con decreto ministeriale, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.

2. Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con decreto del Ministero delle finanze, da notificare al concessionario. Il predetto registro è vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'ufficio delle entrate.

3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi al concessionario.

4. Il decreto di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalità di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attività informatiche e telematiche e della possibilità di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalità di cui ai commi 2 e 3.

al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato a cura dell'ente. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dagli enti. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato. Il funzionario responsabile della riscossione è autorizzato all'esercizio della funzione dal prefetto della provincia di appartenenza dell'ente ovvero della provincia del comune in cui ha la sede principale il soggetto affidatario. Il prefetto appone il visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e può revocare in ogni momento l'autorizzazione. Il funzionario responsabile della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro da tenersi con le forme e con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nelle more dell'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze⁷

Articolo 5

Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, certezza degli oneri della riscossione coattiva

1. Non si procede all'emissione di ingiunzione di pagamento per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Dopo la notifica dell'ingiunzione di pagamento e per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata, con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nella ingiunzione è scaduto e che se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni saranno attivate le procedure cautelari e esecutive. In deroga all'art. 1, comma 544,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di 120 giorni è ridotto a 60.

3. Se l'espropriazione non è iniziata entro due anni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dall'ingiunzione entro cinque giorni. L'avviso perde efficacia decorso un anno dalla data di notifica.
4. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme ingiunte fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà a provvedere al pagamento dell'intero importo richiesto e secondo il seguente schema:
 - a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
 - f) oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.
5. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 mesi per debiti di importi superiori a € 6.000,01.
6. In caso di comprovato peggioramento della condizione di cui al comma 4, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma dell'ultimo periodo del comma 5, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 8.
7. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
8. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 4, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
10. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi **trenta giorni dalla notifica** dell'ingiunzione e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
11. I costi di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
 - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3% delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'11 febbraio 1997, e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 6

Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per i soggetti abilitati al recupero stragiudiziale dei crediti per conti di terzi ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti, nonché per i soggetti che svolgono attività propedeutiche o di supporto all'accertamento o alla riscossione delle entrate locali.

2. Con uno o più decreti Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite disposizioni in ordine ai seguenti punti:
 - a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali.
3. Per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
 - a) due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
 - b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Articolo 7

Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari

1. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo:
"Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

Articolo 8

Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche

1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo

amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.

2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'Imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

Articolo 9 **Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) comma 2-*sexies* dell'articolo 4 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
 - b) comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - c) comma 28-*sexies* dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - d) articolo 3-*bis* del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
 - e) lettera gg-*septies*) del comma 2, dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

MISURE URGENTI NON CONFLUITE NELLA PROPOSTA MEF
(I riferimenti normativi sono coordinati con il testo della proposta Mef)

Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali

All'art. 4, inserire il seguente comma xxx:

“Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) in particolare, ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'Interno, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006.

Revisione Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997. Linee guida per la costruzione degli affidamenti

All'articolo 6, comma 2, inserire la seguente lettera xxx):

"xxx) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;"

Avvertenza (art. 6, comma 3):

Nella riformulazione del capitale sociale minimo, occorre valutare l'ipotesi di una riduzione della dimensione del capitale, in particolare per la fascia più bassa.

Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R)

È necessario inserire norme cogenti o di orientamento per AdE-R al fine di assicurare un servizio più efficiente da parte del riscossore nazionale.

Nel corso degli ultimi anni si registra una progressiva diminuzione del ricorso dei Comuni ai servizi del riscossore nazionale, dovuta a diversi fattori tra i quali figurano certamente il minor interesse manifestato da Equitalia in tale campo, l'impossibilità di incidere sulle procedure di riscossione, una sensazione di calo di efficacia della riscossione per ruolo, in parte suffragata dai rendiconti annuali di Equitalia.

La trasformazione di Equitalia nell'attuale AdE-Riscossione, operata dal decreto fiscale 2016 (dl 193/2016), che segue la definizione di nuove scadenze per la chiusura del ciclo di riscossione dei ruoli ("domande di inesigibilità"), riassegna al soggetto nazionale un ruolo che può risultare centrale nella riscossione locale, superando così quella condizione di "mera supplenza" che Equitalia medesima ancora segnalava alla fine del 2016. AdE-R potrà infatti essere direttamente affidatario delle attività senza la necessità, per l'ente locale, di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica.

Ciò appare un primo importante segnale di attenzione che deve però essere adeguatamente accompagnato al fine di rendere l'operatività del nuovo soggetto coerente con le effettive esigenze espresse dagli enti locali.

*È infatti essenziale, ad avviso dell'ANCI, che l'istituzione del nuovo soggetto AdE-Riscossione **segna una netta discontinuità nel modo di operare del riscossore nazionale**, rendendo evidente l'adozione di prassi e modalità operative espressamente orientate al miglioramento dell'efficacia della riscossione.*

*In particolare, va tenuto conto delle **peculiarità della riscossione locale**, caratterizzata da **elevata frammentazione e da importanti quote di crediti di modesta entità**. Questo contesto rende necessario un intervento di messa a punto di un **nuovo modello organizzativo/gestionale**, oggi invece caratterizzato dall'assenza di uno specifico orientamento dedicato al recupero delle entrate locali.*

ALTRE NORME DI INTERESSE NON CONFLUITE NELLA PROPOSTA MEF
(I riferimenti normativi sono coordinati con il testo della proposta Mef)

Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche

All'art. 8, inserire il seguente comma 6:

"6. Gli atti delle procedure esecutive promosse dagli enti locali e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 sono iscritti in esenzione relativamente ad ogni spesa di giustizia. Sono altresì esenti da ogni onere giudiziario le impugnative in sede civile e tributaria. I diritti per le notifiche delle ingiunzioni e degli atti connessi alle procedure esecutive, qualora effettuati dagli ufficiali giudiziari, continuano ad essere ridotti alla metà."

Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, certezza degli oneri della riscossione coattiva

All'articolo 5, comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti ministeriali 21 novembre 2000 e 12 settembre 2012, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'11 febbraio 1997, e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Iscrizione all'Albo ex art 53 D.Lgs. 446/1997 delle società miste

Inserire il seguente articolo xxx:

"xxx. All'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: "iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto."

Rappresentanza in giudizio dell'ente impositore

All'art. 3, sostituire il comma 2, con il seguente:

"L'ente impositore ed i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti al tribunale, al giudice di pace e alle commissioni tributarie, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546."

Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti

All'articolo 2, è inserito il seguente comma 3:

"L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

«691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici»."